REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Visto il ricorso rubricato al n. **24033** del registro di segreteria, istruttoria n. **I00174/2020/PRE**, depositato in data 28 luglio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile **AMG hotels S.r.l.** (C.F. e P.I. 02350150740), in persona dell'Amministratore unico Primaverili Vittorio, nato a Brindisi il 14/6/1972 (C.F. PRMVTR72H14B180Q), gestore della struttura ricettiva denominata "Hotel Residence Charly" sito in Via Nazionale n. 73 - 63900 Fermo, nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Fermo in relazione all'anno finanziario 2018, un termine perentorio per la presentazione al Comune di Fermo del conto giudiziale inerente alla suddetta gestione per l'anno suindicato, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione

pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il termine predetto.

Visto il proprio decreto n. 42/2025;

Constatato che tramite l'applicativo DAeD n. 98802 del 01.09.2025, il Comune di Fermo ha comunicato la nomina del responsabile del procedimento, nella persona della Dirigente del Settore II – Bilancio, Risorse Finanziarie, Umane e Tributarie, Sic e Suap, Dott.ssa Federica Paoloni;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITI nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il dr. Guido Petrigni e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assenti la parte e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 42/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.

Non è stato presentato alcunchè.

Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni di questo Organo Giudicante.

Tuttavia, come cennato in limine litis, la Cassazione a sezioni Unite con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026 ha affermato in materia di tassa di soggiorno la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.

Pertanto, vista la precitata ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione, la sentenza n. 59 dell'11 marzo 2026 emessa dalla Prima Sezione Centrale di Appello nonché il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, deve procedersi alla declaratoria di non luogo a provvedere.

Tenuto conto della statuizione sopra lumeggiata alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, SS.UU. civ. nella recente ordinanza n. 1527 del 2026 non v' è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara il non luogo a provvedere e per la resa del conto in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Giudice monocratico

(Guido Petrigni)

f.to digitalmente

GUIDO PETRIGNI 19.04.2026 18:44:40 GMT+02:00

GUIDO PETRIGNI 19.04.2026 18:44:40 GMT+02:00

GUIDO PETRIGNI 19.04.2026 18:44:40 GMT+02:00

Depositata in Segreteria in data 20.04.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)

SUSANNA CIARAPICA 20.04.2026 11:56:22 GMT+02:00